

Chiarimenti Inps per precoci , stato di disoccupazione ed Ape sociale

*L' Inps ha pubblicato il **messaggio n. 4195 del 25 ottobre 2017**, con il quale ha fornito nuovi criteri per la verifica dello stato di disoccupazione per i soggetti che hanno presentato domanda per l'Ape sociale.*

.....

Il giorno dopo la pubblicazione del messaggio Inps n. 4170 del 24 ottobre 2017, del quale Vi abbiamo dato notizia ieri, che ha ammesso la contribuzione estera ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso all'Ape sociale, l'istituto, con il messaggio n. 4195 del 25 ottobre 2017, ha reso meno rigido il requisito dello stato di disoccupazione.

La nota dell'Inps accoglie le indicazioni del Ministero del Lavoro sull'interpretazione da dare alle domanda di accesso all'Ape social. Le nuove domande di certificazione, specifica l'Istituto, "verranno esaminate alla luce del nuovo indirizzo interpretativo" che appare più aperto , sia per le domande di riconoscimento dei requisiti per l'ape sociale sia per l'accesso a pensione anticipata da parte dei lavoratori precoci.

L'oggetto delle modifiche è lo status di disoccupato a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione in base all'articolo 7 della legge 604/1966, da parte di lavoratori che abbiano concluso, da almeno 3 mesi, la fruizione dell'indennità di disoccupazione. Tale requisito è stato interpretato, con il messaggio 2884 dello scorso 11 luglio, prevedendo che la disoccupazione successiva alla fine della Naspi non sarebbe dovuta essere interrotta da una rioccupazione, anche se di brevissima durata.

Considerata l'esiguità delle domande accettate il Ministero e conseguentemente l'Inps, hanno adottato anche in questo caso un'inversione di rotta, rivedendo quanto definito poco sopra, introducendo un'interpretazione più elastica e recependo anche un'apertura nei confronti dei voucher, consentendo la compatibilità della disoccupazione di almeno 3 mesi post Naspi anche con le prestazioni di lavoro occasionali retribuite con voucher.

Il messaggio specifica, quindi, che le sedi, in presenza di periodi di lavoro subordinato od occasionale attraverso voucher dopo l'esaurimento della Naspi che, considerati

singolarmente, ricoprono una durata non superiore a sei mesi, non devono respingere la domanda di certificazione Ape o di pensione per precoci.

L'Inps si riserva, inoltre, di chiarire con successive disposizioni l'eventuale incidenza di altre forme di lavoro non esplicitamente oggetto dei nuovi chiarimenti, come ad esempio i rapporti di lavoro parasubordinati.

Nel particolare, oggi l'Istituto previdenziale precisa che : " *Lo stato di disoccupazione non viene meno in caso di rioccupazioni di durata inferiore a sei mesi, per cui eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi svolti nel periodo successivo alla conclusione della prestazioni di disoccupazione, ad esempio brevi rapporti di lavoro a termine oppure prestazioni di lavoro occasionale retribuite coi voucher, non determinano più il venir meno dello stato di disoccupazione*".

Pertanto, le domande che sono state respinte in ragione delle brevi rioccupazioni riscontrate nel periodo successivo al termine della prestazione di disoccupazione saranno riesaminate d'ufficio dalle sedi dell'Istituto. I riesami, rileva l'Inps, "non incideranno sulla decorrenza del trattamento richiesto, che per il 2017 rimarrà agganciata alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni di legge".

Qui di seguito Vi riportiamo il messaggio Inps.

Ape sociale e beneficio lavoratori c.d. precoci di cui alla legge di Bilancio per il 2017: nuovi criteri per la verifica dello stato di disoccupazione per i soggetti che hanno presentato domanda ai sensi della lettera a) dell'articolo 1 commi 179 e 199 della legge n.232 del 2016.

Premessa

La Legge di Bilancio 2017, all'articolo 1, commi 179 e 199, lettera a), ha individuato tra i destinatari dei benefici della riduzione del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori precoci e della indennità di Ape sociale coloro i quali si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi (lett. a dell' art. 2 del d.P.C.M n. 88 del 2017 e lett. a dell'art. 3 del d.P.C.M. n. 87 del 2017).

I decreti attuativi delle disposizioni in oggetto in merito alla categoria di disoccupati di cui alle lettera a) hanno specificato, in modo puntuale, che lo stato disoccupazione cui far riferimento è quello definito ai sensi

dell'articolo 19, comma 1, del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, che stabilisce che sono considerati disoccupati "i lavoratori privi d'impiego che dichiarano in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego".

Nelle circolari n. 99 e n. 100 del 2017, l'Istituto, nel fornire istruzioni alle Sedi per l'esame delle domande di ape sociale e c.d. precoci presentate dai soggetti disoccupati, ha precisato che lo status di disoccupazione può essere accertato verificando la permanenza del richiedente nelle liste di disoccupazione presenti presso i centri per l'impiego.

Con successivo messaggio n. 2884 dell'11.07.2017, condiviso con il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, è stato chiarito che lo stato di disoccupazione, come definito dal comma 1 dell'articolo 19 del D.lgs. n. 150 del 2015, deve essere mantenuto per tutto il periodo compreso tra la conclusione dell'intera prestazione per la disoccupazione fino all'accesso all'indennità di ape sociale/pensione anticipata e che il periodo di inoccupazione nel periodo successivo alla fruizione totale della prestazione di disoccupazione non debba essere interrotto da rioccupazioni di qualsivoglia durata.

Nuovo indirizzo interpretativo

Con l'approssimarsi della definizione del primo monitoraggio, l'Istituto ha nuovamente interpellato il Ministero vigilante per avere ulteriori indicazioni in merito all'accertamento dello stato di disoccupazione di cui trattasi.

Il Ministero, con nota n. 7214 del 13 ottobre 2017, ha espresso il seguente parere che introduce una lettura di maggior favore nell'accertamento dello stato di disoccupazione di cui alla lettera a). In particolare il Ministero ha precisato che: "appare condivisibile l'opzione interpretativa proposta dall'Istituto secondo la quale - per i rapporti di lavoro subordinato - è applicabile l'articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2015".

Tale disposizione prevede espressamente che "lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi" ; se ne deduce quindi che eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, svolti dal richiedente nel periodo successivo alla conclusione della prestazioni di disoccupazione, non determinano il venir meno dello stato di disoccupazione.

Con riguardo poi alle prestazioni di lavoro occasionale, retribuita eventualmente anche con i voucher, il Dicastero ha altresì espresso l'avviso in nota che "possa essere ricompresa nell'ambito applicativo della citata disposizione (articolo 19, comma 3 del d.lgs. n. 150 del 2015) la prestazione di lavoro occasionale, anche retribuita con voucher, sia in considerazione delle concrete modalità di svolgimento (in cui il prestatore si trova sottoposto al potere di direzione del datore di lavoro, cui spetta di determinare le modalità di esplicazione dell'attività lavorativa), sia in considerazione del disposto dell'articolo 54-bis,

comma 4, del decreto legge n. 50 del 2017 il quale in tema di prestazione occasionale prevede che “i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale” e “ non incidono sul suo stato di disoccupato”.

Si fa riserva di ulteriori istruzioni in merito ad altre tipologie di attività di lavoro per le quali sono in corso ulteriori approfondimenti.

Nuove istruzioni

Alla luce del nuovo indirizzo interpretativo fornito dal Ministero vigilante, le domande di certificazione che vengono presentate dai soggetti in ragione dello “stato di disoccupazione” (ai sensi della lett. a dell’art. 2 del d.P.C.M n. 88/2017 e dell’art. 3 del d.P.C.M. n. 87/2017), in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, dovranno essere accolte anche se nel periodo successivo alla conclusione della prestazione di disoccupazione siano riscontrate prestazioni di lavoro occasionali (voucher) o periodi di contribuzione correlati a rapporti di lavoro subordinato che singolarmente considerati non superino i 6 mesi.

Le Sedi dell’Istituto attueranno il nuovo indirizzo procedendo al riesame d’ufficio delle domande di certificazione presentate dai soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della citata lettera a), con particolare riferimento a quelle domande che sono state rigettate per rioccupazioni di durata inferiore ai 6 mesi nel periodo successivo alla fruizione completa della prestazione di disoccupazione. Il nuovo esito sarà comunicato ai soggetti interessati secondo le consuete modalità.

Al fine di facilitare le Sedi nella predetta attività di riesame, sono state elaborate a livello centrale liste di controllo delle domande rientranti nelle fattispecie esposte che verranno messe a disposizione delle Direzioni regionali, secondo il rispettivo ambito di competenza territoriale.

Tali liste sono state ricavate sulla base dei dati contributivi presenti nel casellario dei lavoratori attivi, includendo, con riferimento al periodo di osservazione (periodo successivo al completamento della prestazione di disoccupazione), le domande per le quali erano stati riscontrati periodi contributivi per attività di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a sei mesi oppure voucher.

A seguito del riesame, le Sedi procederanno ad istruire le nuove domande di riconoscimento delle condizioni di accesso ai benefici della riduzione contributiva per l’accesso al pensionamento anticipato per i precoci e per l’ape sociale alla luce delle indicazioni contenute nel presente messaggio.

Si precisa che i criteri qui esposti non esimono le Sedi da ulteriori approfondimenti ritenuti necessari per l’accesso, da parte dei richiedenti, ai benefici di cui trattasi.

I riesami non incideranno sulla decorrenza del trattamento richiesto, che per il 2017 rimarrà agganciata alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni di legge.